



MINISTERO DEI TRASPORTI
SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
S.I.I.T. 2 SETTORE TRASPORTI DELLA LOMBARDIA E LIGURIA
Ufficio Motorizzazione Civile Milano

AVVISO ALL'UTENZA n°06 del 19 aprile 2007 .

OGGETTO: Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72, del 27 marzo 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, sulla libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Il decreto legislativo, che è entrato in vigore l'11 aprile u.s., dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38, la quale ha fatto venire meno l'obbligo del possesso della carta di soggiorno.

Secondo tale normativa, il diritto di soggiorno, al ricorrere delle condizioni previste, è riconosciuto nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei propri familiari, siano essi comunitari o extracomunitari facendo una distinzione a seconda della durata del soggiorno.

A) In particolare il nostro Ordinamento ha previsto, nel recepire la direttiva citata, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia **per un periodo superiore a tre mesi** e per i propri familiari, per cui nei loro confronti si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Il familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è tenuto peraltro ad avere, quale titolo di soggiorno, la "**Carta di soggiorno di familiare di un**

cittadino dell'Unione", documento che è propedeutico alla iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.

B) I cittadini dell'Unione hanno invece il diritto di soggiornare nel territorio nazionale **per un periodo non superiore a tre mesi** senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Le stesse disposizioni si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, i quali devono essere in possesso di un passaporto in corso di validità.

Ciò premesso, a decorrere dall'11 aprile 2007, i cittadini comunitari residenti in un Paese comunitario diverso da quello di appartenenza non devono più essere muniti di carta di soggiorno. Per l'Ordinamento italiano la regolarità del soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, è attestata con l'iscrizione presso l'Ufficio comunale dell'anagrafe, iscrizione accertabile attraverso il possesso della carta di identità, fermo restando la possibilità del ricorso alle modalità alternative di cui al DPR 445/2000. I familiari di cittadini dell'Unione di nazionalità extracomunitaria, devono dimostrare sia la regolare iscrizione presso l'ufficio anagrafe che il possesso della carta di soggiorno sopra citata.

Immutato risulta il quadro normativo riferito al soggiorno dei cittadini extracomunitari non familiari di cittadini comunitari.

Invariate rimangono altresì le disposizioni già in vigore in ordine alle procedure per il rilascio delle patenti di guida e delle carte di circolazione.

IL DIRETTORE REGGENTE

(dott. Francesco GRECO)